

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FERRETTI ROBERTO

Seduta del 28/05/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 03/03/2020, la parte ricorrente ha dedotto

- di aver concluso in data 15/10/2012 con l'intermediario resistente un primo contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (n. ***071);
- che tale finanziamento era stato estinto anticipatamente in data 01/12/2016, in corrispondenza della scadenza della rata n. 50;
- di aver concluso con il medesimo intermediario in data 17/11/2016 un secondo contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (n. ***897);
- che anche tale finanziamento era stato estinto anticipatamente (in data 03/09/2019), in corrispondenza della scadenza della rata n. 31;
- di aver chiesto all'intermediario il rimborso della quota pagata anticipatamente delle commissioni finanziarie e accessorie e del premio assicurativo e non goduta per effetto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti di cui sopra;
- che l'intermediario aveva respinto tale richiesta.

Ciò premesso, il cliente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso di cui sopra nella misura di € 875,00 per il finanziamento n. ***071 e di € 997,00 per il finanziamento n. ***897, oltre al rimborso delle spese per l'assistenza tecnica.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha affermato, tra l'altro,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che il modulo SECCI relativo al contratto n. ***897 descrivere precisamente le attività remunerate dalle commissioni finanziarie;
- che tali commissioni corrispondevano ai compensi fissi per attività di promozione e collocamento posta in essere dalla rete distributiva e non potevano essere restituite in quanto chiaramente upfront;
- che la richiesta di rifusione delle spese legali non poteva essere accolta;
- di aver rimborsato alla parte ricorrente in corso di procedimento con riferimento al contratto n. ***071 la somma di € 617,23 tramite assegno trasmesso inviato a mezzo raccomandata al procuratore della parte ricorrente stessa;
- che tale importo era composto come segue:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo di calcolo	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
1)	Commissioni finanziarie			1500,00	595,85 (curva degli interessi)	-	595,85
2)	Spese di presentazione del ricorso			20,00	-	-	20,00
3)	Interessi legali				-	-	1,38
Totale							617,23

Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto al Collegio di dichiarare la cessazione della materia di contendere.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'intermediario, ribadendo e precisando le proprie domande ed i propri argomenti e dando atto di aver ricevuto il pagamento di cui alle controdeduzioni dell'intermediario, che aveva trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente osservare che, tenuto conto del tenore complessivo del ricorso e delle repliche della parte ricorrente e del contenuto delle difese dell'intermediario, si deve ritenere che la domanda della medesima parte ricorrente sia tesa ad ottenere il rimborso della sola quota non maturata delle commissioni finanziarie, nella sopra richiamata misura di € 640,00.

Ciò premesso, il Collegio – richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014) – ritiene che la domanda come sopra reinterpretata meriti parziale accoglimento.

Ciò in quanto le commissioni finanziarie di cui ad entrambi i contratti *inter partes* devono qualificarsi – in linea con la costante giurisprudenza di questo Collegio – come onere *recurring* e devono pertanto essere rimborsate in misura da determinarsi facendo applicazione del criterio *pro rata temporis* (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014), essendo volte a remunerare anche attività relative alla gestione del finanziamento.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che la domanda della parte ricorrente meriti di essere accolta nella misura indicata nei prospetti che seguono.

Contratto n. ***071



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.925,84	Tasso di interesse annuale	12,77%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	354,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/10/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,72%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione				1.500,00	Recurring	58,33%	875,00	595,85	279,15
					Upfront	39,72%	0,00		0,00
					Upfront	39,72%	0,00		0,00
					Upfront	39,72%	0,00		0,00
								TOTALE:	279,15

Contratto n. ***897

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 48.606,06	Tasso di interesse annuale	8,60%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	648,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	71,30%
Data di inizio del prestito	17/11/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	54,50%

rate pagate	31	rate residue	77	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione				1.399,68	Recurring	71,30%	997,92		997,92
					Upfront	54,50%	0,00		0,00
					Upfront	54,50%	0,00		0,00
					Upfront	54,50%	0,00		0,00
								TOTALE:	997,92

Tutto ciò premesso e considerato che:

- la parte ricorrente ha chiesto in relazione al contratto n. ***897 il minor importo di € 997,00;
- l'intermediario ha già rimborsato le spese di presentazione del ricorso;
- non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali sopportate dalla parte ricorrente dato il carattere seriale del ricorso che non richiede una complessa attività di difesa (cfr. Coll. Coord. decisione n. 3498/2012);

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.276,15.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA